



REGOLAMENTO TECNICI CON CONTRATTO DI LAVORATORE SPORTIVO

Aggiornato al 28 marzo 2024



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL



REGOLAMENTO TECNICI CON CONTRATTO DI LAVORATORE SPORTIVO

PREMESSA

Il presente regolamento federale è redatto allo scopo di disciplinare il trattamento dei tecnici che stipulano un contratto di lavoratore sportivo.

1. DURATA DEI CONTRATTI

Il tecnico può firmare il contratto di lavoratore sportivo, per un periodo minimo di anni 1 (uno) fino ad un massimo di anni 5 (cinque), per cui un contratto ha validità dal momento della sottoscrizione fino al termine stabilito nel contratto stesso.

Qualora si intenda stipulare un contratto di lavoratore sportivo questo deve essere contestuale alla procedura di tesseramento, e dovrà rispettare le date riportate nello scadenziario per il tesseramento dei tecnici e l'inserimento nel software gestionale della documentazione richiesta, come sancito nella Circolare Tesseramento Tecnici.

Il tecnico che ha eventualmente sottoscritto con una società un contratto della durata inferiore alla stagione agonistica rimarrà, comunque, vincolato fino al 31 dicembre, mentre gli aspetti di carattere civilistico connessi al contratto saranno attinenti esclusivamente al rapporto tecnico/società.

Non sono ammessi rinnovi taciti dei contratti che dovranno, quindi, essere nuovamente stipulati in accordo fra le parti al termine della durata e riconciliati con un nuovo modello di tesseramento tecnico.

Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

I tecnici o le società/associazioni possono essere contattati per stipulare contratti di lavoratore sportivo o tesseramento da volontario solamente a partire dal mese di ottobre dell'anno di scadenza del contratto/vincolo stesso. Ogni violazione a tale disposizione comporterà l'invio degli atti alla Giustizia Sportiva per l'applicazione delle sanzioni che la stessa riterrà di dover adottare.

2. CONTRATTI DI LAVORATORE SPORTIVO

Un tecnico, tesserato per una società come volontario o a contratto, potrà essere tesserato anche con un'altra società, sia come tecnico volontario che a contratto, nel rispetto di quanto stabilito nelle norme del doppio tesseramento tecnici indicate nella Circolare Tesseramento Tecnici.

Un tecnico, tesserato per una società come volontario o a contratto, potrà essere tesserato anche con un'altra società e con un'altra qualifica, sia come volontario che a contratto, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti federali.

Il tecnico volontario potrà, nel corso della stessa stagione, stipulare un contratto lavoratore sportivo con la società con cui si è vincolato e/o con altra società (procedura di Doppio tesseramento), nel rispetto delle norme stabilite nella Circolare Tesseramento Tecnici.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del DLGS 36/2021:

“Le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.”

Per quanto sopra, se un tesserato ricopre più qualifiche all'interno della stessa società, la tipologia di tesseramento attribuita (volontario o a contratto) dovrà essere uguale per ogni qualifica ricoperta.

L'associazione o la società sportiva dilettantistica destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento dello Sport i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e, in linea generale, si suggerisce l'invio di una copia del contratto alla Segreteria Generale della F.I.B.S., tramite PEC, all'indirizzo segreteria.fibs@pec.it.

3. CESSIONE DEL CONTRATTO

La rescissione del contratto e conseguente rientro nello status di volontario è ammessa solo al termine della stagione agonistica (31 dicembre) e non durante il corso della stessa.

È ammessa la rescissione consensuale fra le parti al termine di ogni anno sportivo, assoggettato al contratto stesso.